

Enrico Terenzio

L'ART. 335 COD. PROC. CIV. TRA ESIGENZE FORMALI
E TUTELA DELL'INTERESSE DELLE PARTI

Estratto dalla
*Rivista Giuridica del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
Anno LIII - 2002 - 2 - Giurisprudenza



EDIESSE

CONTROVERSIE DI LAVORO

CASSAZIONE CIVILE, 2 novembre 2001, n. 13578, Sez. lav. – Pres. Saggio, Rel. Balletti, P.M. Finocchi Ghersi (conf.) – Di Ceglie c. Ministero interno.

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Riunione delle impugnazioni – Impugnazione della medesima sentenza proposta in via principale dal destinatario dell'altrui impugnazione – Onere del secondo impugnante di far conoscere al giudice la simultanea pendenza dei due procedimenti – Sussistenza – Funzione – Inosservanza – Conseguenze.

La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla pri-

ma, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il simultaneus processus, si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima (1).

(Omissis) Con ricorso al pretore-giudice del lavoro di Roma, Riccardo Di Ceglie conveniva in giudizio il Ministero dell'interno per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 o, gradatamente, all'assegno di invalidità ex art. 13 di detta legge, con condanna del Ministero convenuto alla erogazione di detto assegno dalla data della domanda amministrativa (4 novembre 1988), oltre agli «accessori» e alle spese di causa.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

L'adito pretore-giudice del lavoro – dopo avere disposto e fatta espletare consulenza tecnica – accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo al Di Ceglie il diritto

all'assegno di invalidità e condannando il Ministero dell'interno alla corresponsione dei ratei dalla scadenza al saldo con decorrenza dal 1° febbraio 1991 (e, quindi, non dalla data della domanda amministrativa).

Avverso tale sentenza proponevano appello dinanzi al Tribunale di Roma (quale giudice del lavoro di secondo grado) sia il Di Ceglie – con ricorso depositato il 21 aprile 1995 chiedendo la retrodatazione del diritto all'assegno di invalidità al 1° dicembre 1988 – che il Ministero dell'interno – con ricorso depositato il 26 aprile 1995 sostenendo la non debenza degli interessi sui ratei arretrati (con decorrenza anteriore al centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa) e della rivalutazione monetaria (cumulativamente agli interessi legali).

Il Tribunale di Roma si pronunciava sull'appello come dinanzi proposto dal Ministero dell'interno e, riformando parzialmente la sentenza pretorile, «condannava il Ministero dell'interno a corrispondere sui ratei arretrati della prestazione assistenziale, di cui all'impugnata sentenza, maturati dal 1° gennaio 1992, interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura prevista dall'art. 16 della legge n. 412/1991».

Per la cassazione di tale sentenza (n. 1596/98 del 29 gennaio 1998) ricorre Riccardo Di Ceglie – con atto notificato il 10 novembre 1998 (r.g. 19186/98) – adducendo a sostegno un unico motivo di annullamento.

L'intimato Ministero dell'interno non si è costituito in giudizio.

Motivi della decisione

I – Con l'unico motivo di ricorso il Di Ceglie – denunciando «viola-

zione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 335 e 350 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» – addebita al Tribunale di Roma di «avere palesemente disatteso quanto stabilito dagli artt. 335 e 350 cod. proc. civ., che prevedono la riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza, decidendo autonomamente il giudizio pendente davanti a sé secondo tale giurisprudenza, anche qualora la seconda impugnazione venisse decisa per prima, come è accaduto nel caso *de quo*, la relativa pronuncia potrà essere sempre impugnata per violazione del principio di unità del procedimento di impugnazione».

II – Deve, anzitutto, essere rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio (r.g. 19186/1998) a quello (r.g. 105/2001) tra le stesse parti: richiesta proposta, in sede di discussione, dal ricorrente con riferimento all'art. 335 cod. proc. civ. sulla base dell'asserzione che i giudizi trarrebbero origine entrambi dalla stessa sentenza di primo grado impugnata con distinti atti di appello, prima, dal Di Ceglie e, poi, dal Ministero dell'interno.

Infatti, a conferma dell'infondatezza della cennata richiesta, si evidenzia che nella specie, occorre fare riferimento alle sentenze di secondo grado che sono state impuginate con distinti ricorsi per cassazione – sentenze sicuramente diverse in quanto quella pronunciata dal Tribunale di Roma su appello del Ministero dell'interno è stata pubblicata in data 29 gennaio 1998 (n. 1596/98), mentre l'altra pronunciata sempre dal

Tribunale di Roma su appello del Di Ceglie è stata pubblicata in data 25 ottobre 2000 (n. 33298/2000) –, per cui non è certo applicabile l'«invocata» norma dell'art. 335 cod. proc. civ. che con tutta evidenza si riferisce all'obbligo di riunione in un solo processo delle impugnazioni proposte separatamente «contro la stessa sentenza» e che, di conseguenza, non attiene alla presente fattispecie caratterizzata da due distinti ricorsi per cassazione avverso due diverse sentenze di secondo grado.

III – Passando ora alla disamina e alla valutazione del motivo di ricorso, si rileva che la censura in esso contenuta si sostanzia unicamente nella mancata applicazione, da parte del Tribunale di Roma, della summenzionata norma dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto – in questo caso – gli appelli proposti dal Di Ceglie e dal Ministero dell'interno riguarderebbero effettivamente «la stessa sentenza» del giudice di primo grado.

Su tale punto è, peraltro, da rilevare che il ricorrente non ha specificamente indicato (né, conseguentemente, ha comprovato) di avere posto il giudice di appello nella condizione di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti: omissione che si evince dal contenuto del ricorso per cassazione – che non contiene alcun cenno a una specifica richiesta di riunione e alla specifica allegazione della proposizione di due appelli avverso la medesima sentenza di primo grado – e alla quale non è possibile in altro modo porre rimedio in relazione al principio dell'«autosufficienza del ricorso», che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è

sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso – costante è, in proposito, la statuizione secondo cui nel ricorso per cassazione debbono essere specificate per intero (a pena di inammissibilità) le censure che si svolgono contro la sentenza impugnata non potendo i motivi dell'impugnazione essere ricercati fuori dal testo del ricorso o desunti *aliunde*.

Non ha, quindi, errato il Tribunale di Roma nel non avere provveduto alla riunione dei due cennati giudizi di appello, in quanto, come si è dinanzi rilevato, il Di Ceglie non aveva messo in grado il tribunale di conoscere la circostanza decisiva (agli effetti della possibilità di applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ.) che la sentenza di primo grado era stata impugnata da entrambe le parti con distinti ricorsi in appello, atteso che – come statuito da questa Corte – la parte, qualora proponga la propria impugnazione avverso la medesima sentenza separatamente in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. (Cass. n. 6412/1994, Cass. n. 4244/1992).

Pertanto – quale ulteriore implicazione –, in difetto della cennata specifica allegazione, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, considerato che, risultando ormai impossibile il *simultaneus processus*, si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod.

proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.

Il cennato principio – pure essendo stato sottoposto a critica da parte di qualificata dottrina – deve essere confermato in relazione, anche, a quanto originariamente statuito da Cass., Ss.Uu., n. 4703/1976, secondo cui la regola dell'obbligo di riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza, enunciata dall'art. 335 cod. proc. civ., non costituisce una deroga all'altra regola, sancita dal precedente art. 333, per la quale la parte che ha ricevuto la notificazione di una impugnazione deve proporre in via incidentale, a pena di decadenza, la sua eventuale impugnazione, e non sostituisce all'onere posto a carico della parte un obbligo di ufficio di riunione delle impugnazioni, per cui, qualora tale parte abbia invece proposto in via

principale impugnazione separata, essa stessa deve porre altrimenti il giudice nelle condizioni di poter provvedere alla riunione, o mediante riproposizione dell'impugnazione, sia pure con un richiamo *per relationem*, o quanto meno mediante una idonea istanza: adempimenti che, nella specie, non risultano essere stati curati dal ricorrente.

Di conseguenza, il Tribunale di Roma – che con la sentenza n. 1596/1998 si è trovato a decidere per primo sull'appello proposto dal Ministero dell'interno e che non era a conoscenza dell'altro appello proposto dal Di Ceglie – si è pronunziato «nel merito» del tutto ritualmente *ex lege*.

IV – In definitiva il ricorso deve essere respinto, mentre non va adottata alcuna pronunzia in merito alle spese del presente giudizio di legittimità non essendosi l'intimato Ministero dell'interno costituito in giudizio. (*Omissis*)

(1) L'ART. 335 COD. PROC. CIV. TRA ESIGENZE FORMALI E TUTELA DELL'INTERESSE DELLE PARTI

La pronuncia in commento risulta confermare l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in materia di riunioni di impugnazioni separate, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. (1). Come noto, l'impugnazione incidentale, disciplinata dagli artt. 333, 334 e in parte 335 cod. proc. civ., è la forma necessaria con cui le parti debbono, a pena di decadenza impugnare la sentenza, quando contro di esse alcuno abbia già proposto impugnazione, sì da determinare la pendenza del relativo processo (2).

(1) Cfr. Cass. 14 aprile 1975, n. 1406, e Cass. 9 luglio 1974, n. 2003, in *Foro it.*, 1975, I, 2520; Cass., Ss.Uu., 22 dicembre 1976, n. 4703, in *Foro it.*, 1977, I, p. 68, con nota di C. M. Barone; conf. Cass. 7 aprile 1992, n. 4244, inedita a quel che consta, e Cass. 7 luglio 1994, n. 6412, in *Inf. prev.*, 1994, p. 1400.

(2) Sul punto si veda C. Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, 1993, Torino, vol. II, pp. 354 e ss.; Cerino Canova, *Impugnazioni separate contro la stessa sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 298; Grasso, *Le impugnazioni incidentali*, Milano, 1973, pp. 198 e ss.

In altre parole, viene denominata principale quella che sia stata proposta per prima, mentre tutte le successive vengono definite incidentali, perché vanno a cadere e/o a incidere su un gravame già pendente. Di conseguenza, l'impugnazione incidentale è uno degli strumenti formali con cui la legge assicura l'unitarietà del processo, allorché accada che la stessa sentenza venga impugnata da più parti (3), secondo quanto previsto dall'art. 333 cod. proc. civ., laddove, per l'appunto, viene stabilito che la parte cui venga notificata l'impugnazione, se vuole impugnare a sua volta la stessa sentenza, ha l'onere di farlo nello stesso processo.

L'impugnazione incidentale può essere avanzata anche tardivamente, cioè dopo la scadenza del termine di decadenza o dopo la prestata acquiescenza, ma solo dalle parti convenute con l'impugnazione principale, o da quelle chiamate a integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., cioè dire in tema di cause inscindibili o tra loro dipendenti. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, quella incidentale perde efficacia; tale conseguenza viene esclusa in caso di dichiarazione di improcedibilità o di rinuncia alla prima.

V'è da osservare che – fermo che l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva deve conseguire alla proposizione dell'impugnazione principale (4) – secondo un orientamento che per molto tempo ha prevalso in giurisprudenza (5) e solo di recente superato (6), l'impugnazione incidentale tardiva era ritenuta possibile soltanto nell'ambito del capo della sentenza impugnato in via principale e/o connesso con quest'ultimo o da esso dipendente, mentre negli altri casi era possibile soltanto in quanto non fosse decorso il termine per l'impugnazione. Allo stato, quindi, fatta salva la consumazione dell'impugnazione principale già proposta, ipotesi, questa ostativa alla presentazione dell'impugnazione incidentale tardiva (7), la stessa può essere sempre presentata senza limitazioni di oggetto, purché, sotto il profilo soggettivo sia rivolta contro chi abbia proposto l'impugnazione principale e non anche nei confronti delle altre parti, sempre che si tratti di cause scindibili e di appello autonomo (8).

Orbene, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, l'inosservanza della forma dell'impugnazione incidentale e quindi la sua proposizione come principale quando un'altra sia già pendente, non produce alcuna decadenza, qualora siano rispettati i termini di cui agli artt. 343 e 371 cod. proc. civ., rispettivamente in tema di appello e di ricorso per cassazione e sia disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. (9).

(3) In tal senso cfr. Satta-Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova, 1987, pp. 440 e ss.

(4) Cfr. Cass. 16 dicembre 1986, n. 7533, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 1783.

(5) Cfr. Cass. 10 gennaio 1975, n. 75, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, 855, con nota di Cerino Canova.

(6) Cfr. Cass., Ss.Uu., 7 novembre 1989, n. 4640, in *Foro it.*, 1989, I, 3405.

(7) Cfr. Cass. 22 giugno 1990, n. 6278, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 182.

(8) Cfr. Cass. 10 marzo 1989, n. 1251, in *Foro it.*, 1989, I, 3407.

(9) Si veda anche: Salvaneschi, *Gravame principale in luogo dell'incidentale*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 361.

Il problema si pone, anche tra due parti solamente, come nel caso in commento, allorché a fronte di un'impugnazione principale, l'altra parte, anziché proporre a sua volta impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ., proponga un'impugnazione autonoma avverso la stessa sentenza, non mettendo in condizione i giudici di conoscere l'esistenza del *simultaneus processus* e, dunque, di procedere alla riunione dei due distinti procedimenti, così come disposto dall'art. 335 cod. proc. civ.

Secondo la Cassazione (10), infatti, il potere di riunione delle impugnazioni contemporaneamente proposte in via principale avverso la medesima sentenza può esercitarsi solo se la parte che ha proposto il secondo gravame in via principale, riproponga una nuova impugnazione con un richiamo *per relationem* alla prima ovvero presenti un'idonea istanza di riunione; diversamente, la soluzione interpretativa consolidata fornita in ordine alla portata dell'art. 335 cod. proc. civ., propende nel considerare improcedibile la seconda impugnazione.

Tale impostazione è stata apertamente criticata da una parte della dottrina, in quanto si è ritenuto che le impugnazioni separate relative a differenti oggetti della medesima sentenza ben potrebbero proseguire autonomamente, senza alcuno ostacolo a causa del difetto di riunione o della pronuncia in alcuno dei procedimenti di gravame. Ciò in ragione del fatto che l'art. 335 cod. proc. civ. non prevederebbe alcun effetto sanzionatorio, a dimostrazione del maggior peso dato dal legislatore alla tutela degli interessi individuali delle parti, piuttosto che alla «formalistica» esigenza di un processo unitario (11).

Di contro, in senso favorevole alla soluzione giurisprudenziale in commento, un altro orientamento dottrinario (12) ha evidenziato come l'art. 335 cod. proc. civ. abbia un carattere imperativo, che pone un precepto inderogabile sulla regolarità del processo di impugnazione, tale da determinare, in caso di sua violazione, la nullità del processo stesso e della relativa pronuncia, rilevabile d'ufficio.

La mancata previsione di sanzioni nell'art. 335 cod. proc. civ. sarebbe dovuta al fatto che destinatario della predetta norma è il giudice, alla cui attività nel processo possono essere ricollegate delle sanzioni solo nei casi previsti dalla legge.

Peraltro, l'esigenza di salvaguardare l'unità e/o unicità del giudizio di impugnazione contro la medesima sentenza, affidata all'art. 335 cod. proc. civ., nel caso di separate impugnazioni contemporaneamente proposte in via principale, mira a realizzare il mantenimento dell'intima coerenza del precedente giudizio che, altrimenti, rischierebbe di disintegrarsi se ogni parte di esso potesse essere riesaminata separatamente (13).

(10) Cfr. già Cass. 14 maggio 1975, n. 1865, in *Rep. Foro it.*, 1975, voce *Impugnazioni civili*, n. 134.

(11) Cfr. Cerino Canova, *op. cit.*, pp. 332 e ss.

(12) Cfr. Grasso, *op. cit.*, p. 64.

(13) Cfr. Barone, nota cit.

In altre parole, l'art. 335 cod. proc. civ. non sembrerebbe, secondo l'orientamento sopra richiamato, consentire all'interprete, sia dal punto di vista letterario che logico, un ragionamento che porti a ritenere possibile il separato svolgimento e l'autonoma conclusione dei giudizi di gravame relativi a diversi capi di pronuncia di una medesima sentenza, salvo che non si tratti di impugnazioni contemporaneamente proposte in via principale avverso una sentenza resa in una causa scindibile, laddove la pronuncia si profili solo formalmente unica (14).

Un ulteriore problema si pone con riferimento all'individuazione del criterio per potersi determinare la sequenza cronologica delle distinte impugnazioni avverso la medesima sentenza, onde potersi determinare, nel caso di due parti, come in quello in esame, quale delle due impugnazioni possa definirsi seconda e/o successiva alla prima, ai fini della declaratoria di improcedibilità.

Nella pronuncia in esame, il Di Ceglie si doleva che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello per le controversie di lavoro, pur essendo stato adito con due distinti ricorsi autonomi, per la riforma della medesima sentenza di primo grado, non aveva provveduto a riunire i due procedimenti a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., decidendo con due separate sentenze gli appelli presentati da ciascuna delle parti.

La Suprema Corte, conformemente all'orientamento prevalente, ha rigettato le doglianze del Di Ceglie, poiché questi non aveva indicato, né provato di avere messo in condizione il tribunale di conoscere l'esistenza del *simultaneus processus*, anche se il suo ricorso di secondo grado risultava essere stato depositato in data antecedente a quello presentato in via autonoma dinanzi allo stesso ufficio dal Ministero dell'interno.

Infatti, secondo la Cassazione, la regola enunciata dall'art. 335 cod. proc. civ. non costituisce una deroga a quella sancita dall'art. 333 cod. proc. civ., per la quale la parte che ha ricevuto la notificazione di un'impugnazione deve proporre in via incidentale, a pena di decadenza, la sua eventuale impugnazione, non potendo sostituirsi a esso un obbligo di ufficio di riunioni delle impugnazioni, per cui, qualora tale parte abbia invece proposto impugnazione separata, essa stessa deve porre il giudice in condizione di provvedere alla riunione.

In proposito, però, non può non osservarsi come detta interpretazione susciti delle perplessità nell'applicazione del rito del lavoro, in base al quale l'atto di impugnazione in appello deve rivestire la forma del ricorso diretto all'ufficio competente, che fissa, con decreto, entro sessanta giorni dalla data di deposito del ricorso stesso l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ.

Quindi, il ricorso, con il pedissequo decreto, dovrebbe essere notificato alla controparte entro dieci giorni dalla data di deposito del decreto.

Nella prassi, a causa dell'ingente numero di cause, e avendo la giurisprudenza di legittimità stabilito il rispetto del solo termine di venticinque

(14) Cfr. Barone, nota cit.

giorni tra la data di notificazione del ricorso e quella dell'udienza di comparazione, trattandosi per il resto di termini ordinatori (15), potrebbe capitare che, nell'ipotesi di due ricorsi autonomi avverso la medesima sentenza, quello depositato per primo possa essere trattato successivamente a quello depositato per secondo, e ciò solo per ragioni dipendenti dall'ufficio.

In altre parole appare legittimo chiedersi quale sarebbe stata la sorte del gravame proposto dal Di Ceglie, in epoca antecedente, a quello proposto dal Ministero dell'interno, se fossero stati rispettati i termini ordinatori di cui all'art. 435 cod. proc. civ.

Molto probabilmente la prima impugnazione sarebbe stata trattata per prima, con la conseguenza di vedere onerato il Ministero dell'interno a proporre appello incidentale, nella memoria di costituzione, per non incorrere nelle relative decadenze ovvero di comunicare l'avvenuta proposizione di appello autonomo avverso la medesima sentenza, e non viceversa come accaduto nel caso di specie.

Con ciò non si vuole aprire alcuna polemica sui tempi della giustizia e, tanto meno, sulla natura ordinatoria o meno dei termini sull'attività processuale nel rito del lavoro, ma, semplicemente, si vuole richiamare l'attenzione su una situazione non infrequente nella pratica, che andrebbe risolta, evitando di penalizzare con la declaratoria di improcedibilità, ex art. 433 cod. proc. civ., chi abbia subito il caso fortuito di vedersi trattare la propria impugnazione cronologicamente in un momento successivo, rispetto a un'altra domanda di appello autonomo avverso la medesima sentenza, pur avendo interrotto i termini di decadenza all'impugnazione per primo, attraverso il tempestivo deposito del ricorso ex art. 433 cod. proc. civ.

Infatti, se come vero, è il deposito del ricorso, nel rito del lavoro, a interrompere i termini di decadenza a impugnare e non la notificazione dell'atto di citazione in appello come nel rito ordinario, allora la pendenza della lite, nel primo, andrebbe a essere determinata dall'atto del deposito stesso; di qui l'esigenza di rispettare il termine di dieci giorni, previsto dal legislatore, per la notificazione dell'atto alla controparte, onde renderla tempestivamente edotta e porla nella condizione di astenersi dal proporre un'impugnazione autonoma, e di rispettare così quanto previsto dall'art. 436 cod. proc. civ.

Diversamente, dovrebbe concordarsi con quella parte della dottrina (16), sopra richiamata, che ha criticato la soluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza in commento, risultando, come nel caso di specie, più rivolta a preservare un concetto di unità formale del giudizio di impugnazione, che non a tutelare il reale interesse delle parti.

Infatti, se è vero, secondo quanto affermato dalla dottrina prevalente (17), che l'art. 335 cod. proc. civ. non contiene sanzioni in quanto norma rivol-

(15) Cfr. Cass. 29 maggio 1986, n. 3652, in *Not. giur. lav.*, 1986, p. 683; conf. Cass. 13 febbraio 1978, n. 681; Cass. 3 luglio 1981, n. 4331; Cass. 10 luglio 1981, n. 4496.

(16) Cfr. Cerino Canova, cit., pp. 332 e ss.

(17) Cfr. Grasso, *op. cit.*, pp. 64 e ss.

ta al giudice, pel quale le sanzioni stesse sono strettamente previste dalla legge in casi eccezionali, è altresì vero che, nel rito del lavoro, stante l'accentuata ufficialità del processo e il ruolo attivo svolto dall'ufficio, la mancata riunione di impugnazioni autonome avverso la stessa sentenza non dovrebbe penalizzare oltre modo le parti, la cui iniziativa processuale è piuttosto limitata.

In altre parole, visto che è il giudice del lavoro a fissare le udienze di trattazione, previa lettura dei relativi ricorsi, si presume che lo stesso sia in grado più del giudice ordinario, che, invece, «subisce» l'iniziativa delle parti, di conoscere la contemporanea pendenza di più impugnazioni avverso la medesima sentenza, potendo intervenire, nei casi come quello in esame, «anche d'ufficio», come prescrive l'art. 335 cod. proc. civ. o, altrimenti, dovrebbe consentirsi la sussistenza di più giudizi di impugnazione autonomi avverso la medesima sentenza, atteso che se non vi sono prescritte sanzioni nei confronti del giudice cui si rivolge l'art. 335 cod. proc. civ., tanto meno sono previste nei confronti delle parti.

Enrico Maria Terenzio